



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni, per l'anno 2016, delle risorse previste dall'articolo 3-ter, comma 7, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 (quota vincolata per il finanziamento di parte corrente per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari).

Rep. Atti n. 147/CU del 22/12/2016

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 22 dicembre 2016:

VISTO il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che, all'articolo 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni, l'assegnazione annuale alle Regioni e alle Province autonome delle quote del fondo sanitario nazionale di parte corrente;

VISTO l'articolo 115, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa con la Conferenza Stato - Regioni;

VISTO l'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito con modificazioni nella legge 17 febbraio 2012, n. 9, recante "Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari", il quale, al comma 7, ha previsto che, al fine di concorrere alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dal completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari attraverso la realizzazione di specifici progetti terapeutico-riabilitativi, ivi inclusi gli oneri derivanti dalle assunzioni di personale qualificato da dedicare ai percorsi terapeutico-riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti provenienti dai menzionati ospedali psichiatrici giudiziari, è autorizzata la spesa nel limite massimo complessivo di 38 milioni di euro per l'anno 2012 e 55 milioni di euro a decorrere dal 2013;

VISTO l'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 maggio 2013, n. 57, recante "Disposizioni urgenti in materia sanitaria", che, nel fissare al 30 aprile 2014 la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, ha ridotto l'autorizzazione di spesa prevista di 4,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2014;

VISTO l'articolo 1 del decreto legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, recante "Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari", che, nel prevedere lo slittamento al 31 marzo 2015 del termine della chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari ha ridotto ulteriormente la suddetta autorizzazione di spesa per un ammontare di 4,38 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1,46 milioni di euro per l'anno 2015;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la lettera in data 14 dicembre 2016, con la quale il Ministero della salute ha inviato la proposta di deliberazione CIPE indicata in oggetto, al fine del perfezionamento della prescritta intesa;

VISTA la nota in data 15 dicembre 2016, con la quale la proposta di deliberazione CIPE di cui trattasi è stata diramata alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano ed alle Autonomie locali, nonché ai componenti del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria e del Comitato paritetico interistituzionale;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali;

SANCISCE INTESA

sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione CIPE, Allegato A, parte integrante del presente atto, concernente il riparto tra le Regioni, per l'anno 2016, delle risorse previste dall'articolo 3-ter, comma 7, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 (quota vincolata per il finanziamento di parte corrente per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari).

IL SEGRETARIO
Antonio Naddeo



IL PRESIDENTE
On. Avv. Enrico Costa



Ministero della Salute

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Ufficio IV DGPROGS

Proposta di deliberazione per il C. PE

Oggetto: Fondo Sanitario Nazionale 2016 - proposta di ripartizione della quota destinata al finanziamento di parte corrente per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. **Richiesta di intesa alla Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lett.a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.**

L'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito, con modificazione nella legge 17 febbraio 2012, n. 9 recante "*Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari*", al comma 7 ha previsto uno specifico stanziamento per concorrere alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dal completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, ivi inclusi gli oneri derivanti dalle assunzioni di personale qualificato da dedicare ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari, in deroga alla normativa nazionale in materia di contenimento della spesa del personale.

Alla copertura di detti oneri si provvede, ai sensi della citata normativa, nel limite massimo complessivo di 38 milioni di euro per l'anno 2012 e 55 milioni di euro a decorrere dal 2013, attraverso lo stanziamento del capitolo di spesa denominato "Fondo sanitario nazionale" iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, importo poi ridotto a 50,5 milioni di euro per l'anno 2013, a 49,12 milioni di euro per l'anno 2014 e a 53,54 milioni di euro per l'anno 2015 in ragione dello slittamento al 31 marzo 2015 del termine di chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari.

La presente proposta provvede pertanto a ripartire le risorse di parte corrente per l'anno 2016 (55.000.000 euro), sulla base dei medesimi criteri utilizzati per la definizione del riparto relativo all'anno 2015, nonostante sia stata riconosciuta la necessità di un aggiornamento degli stessi attese le modifiche intercorse nel corso dell'anno 2016 nel settore della sanità penitenziaria, con particolare riferimento alla quasi cessata attività degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari. Il mancato raggiungimento in tempo utile di una convergenza tra le regioni e le province autonome sui nuovi criteri da adottare non ha, infatti, consentito di provvedere alla convocazione del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria di cui all'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008, chiamato a fornire indicazioni vincolanti, ai sensi dell'articolo 1, comma 562, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, sui criteri da applicare ai fini della predisposizione del riparto. Tuttavia, il confronto tra le regioni sui temi legati alla rivisitazione dei criteri di riparto del finanziamento della sanità penitenziaria proseguirà, al fine di giungere ad una ridefinizione dei criteri da applicare in sede di predisposizione della proposta di riparto 2017 che non escludano la possibilità di operare opportune rimodulazioni tra le regioni in ragione delle somme assegnate con la presente proposta relativa all'anno 2016. Lo stesso coordinamento interregionale per gli aspetti economico-finanziari ha proposto di effettuare il riparto in continuità con l'anno 2015, in considerazione della imminente chiusura dell'esercizio finanziario 2016, nella consapevolezza che i criteri vadano ridiscussi ed aggiornati, al fine di arrivare alla formulazione di una proposta per l'anno 2017, entro la fine del

mese di febbraio p.v. al fine di tenere conto dell'evoluzione normativa e della nuova organizzazione territoriale a livello regionale, per effetto della conclusione del processo di chiusura degli OPG.

Essendo prevista la definitiva chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari dal 1 aprile 2015 ai sensi della normativa sopra richiamata, dovendo utilizzare per le ragioni descritte, in coerenza con i criteri adottati nella proposta di riparto relativa all'anno 2015, i dati relativi alle presenze presso gli ospedali psichiatrici giudiziari, si ritiene di utilizzare ai fini del presente riparto i dati della popolazione presente presso gli stessi ospedali al 31 dicembre 2014.

La presente proposta prevede quindi di ripartire il 50% delle risorse disponibili sulla base della popolazione residente in ciascuna regione e provincia autonoma alla data del 31 dicembre 2015 (dati ISTAT), ed il restante 50% sulla base del numero delle persone, internate negli ospedali psichiatrici giudiziari, alla data del 31 dicembre 2014, suddivise per regione di provenienza, come comunicato dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria al Ministero della Giustizia con nota n. 0318559 del 24 settembre 2015.

Tali criteri si basano sull'assunzione che le spese di funzionamento conseguenti all'applicazione della richiamata normativa, per il Servizio sanitario nazionale, siano correlate in parte all'attivazione delle nuove strutture secondo quanto previsto dal citato articolo 3-ter del decreto-legge 211/11 ed in parte al rafforzamento della rete complessiva dei servizi residenziali ed ambulatoriali per la salute mentale, destinati ad accogliere una quota degli attuali internati negli OPG.

L'erogazione delle risorse oggetto della presente proposta in favore di ciascuna regione è subordinata all'adozione del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di approvazione dei programmi assistenziali regionali presentati, a valere sulle disponibilità per gli anni 2012 e 2013, per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, comprensivi delle eventuali richieste di assunzione di personale qualificato in deroga alla normativa vigente.

Con il presente atto si provvede, quindi, a ripartire la somma complessiva in favore delle regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto speciale (RIS) e delle province autonome (PP.AA), assegnando la totalità delle somme spettanti a tutte le regioni a statuto ordinario, alla Regione **Sardegna** ed alla Regione **Valle d'Aosta** che hanno già completato detto trasferimento, rispettivamente ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 140/011 (norma di attuazione), ed ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 192/2010 (norma di attuazione).

Per le province autonome di **Trento e Bolzano**, in particolare, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 252/2010 e di cui all'articolo 2, comma 109, della legge n. 191/2009, che prevedono che le somme siano comunque rese disponibili e che gli oneri siano posti a carico dei rispettivi fondi sanitari provinciali (come espressamente stabilito dal richiamato articolo 3-ter, comma 6 del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211).

Per la Regione **Friuli Venezia Giulia**, il trasferimento delle funzioni in materia è subordinato al trasferimento delle risorse da parte dell'Amministrazione statale tramite l'aumento della quota di compartecipazione ai tributi erariali che dovrà essere determinata e disposta da una legge statale di modifica dello statuto regionale, in applicazione delle procedure dell'articolo 7 del d.lgs. n. 274/2010 (Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 2011). Le risorse assegnate a detta Regione vengono accantonate.

Relativamente alla Regione **Sicilia** le funzioni di sanità penitenziaria risultano essere state trasferite ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 227, entrato in vigore il 5 febbraio 2016, nel quale si stabilisce, all'articolo 7, comma 2, che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ed il Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia sono chiamati

a svolgere, fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del citato d.lgs. le funzioni di uffici erogatori dei trattamenti economici in godimento per il personale trasferito, salvo gli eventuali conguagli di competenza delle Aziende sanitarie provinciali del Servizio sanitario nazionale. In applicazione di quanto sopra richiamato, con il presente riparto viene effettivamente riconosciuta in favore della Regione Sicilia la somma di 4.339.299,00 euro per il periodo di svolgimento della funzione che decorre dal 5 aprile 2016 (sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del d.lgs. 222/2015) al 31 dicembre 2016 pari al 74,04% dell'intero importo annuale di 5.860.456,00 euro individuato su base annua per la Regione Sicilia.

Si allega la relativa tabella di riparto.

Roma,

Il Ministro

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "MINISTERO DELLA SANITÀ" around the perimeter and "DIREZIONE GENERALE" in the center.

MINISTERO DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

FSN 2016 - Somme di parte corrente per superamento degli OPG (art.3-ter del decreto-legge 21/1/11 convertito nella legge 9/2012)

	Popolazione residente al 31.12.2015		n° INTERNATI		TOTALE
	Popolazione residente al 31.12.2015	50% QUOTA COMPLESSIVA	Internati OPG al 31.12.2014	50% QUOTA COMPLESSIVA	
	(1)	(1a)	(2)	(2a)	(3) = (1a + 2a)
Piemonte	4.404.246	1.996.467	41	1.677.827	3.674.294
Valle d'Aosta	127.329	57.719	0	0	57.719
Lombardia	10.008.349	4.536.835	120	4.910.714	9.447.549
P.A. Bolzano	1.059.114	480.102	4	163.690	643.792 (*)
Trento					
Friuli Venezia Giulia	1.221.218	553.584	8	327.361	880.965 (**)
Liguria	1.571.053	712.166	31	1.268.601	1.980.767
Emilia Romagna	4.448.146	2.016.367	25	1.023.065	3.039.432
Toscana	3.744.398	1.697.354	42	1.718.750	3.416.104
Lombria	891.181	403.977	7	286.458	690.435
Marche	1.543.752	699.791	10	409.226	1.109.017
Lazio	5.888.472	2.869.274	86	3.519.345	6.188.619
Abruzzo	1.326.513	601.315	13	531.994	1.133.309
Molise	312.027	141.443	6	245.536	386.979
Campania	5.850.850	2.652.220	84	3.437.500	6.089.720
Puglia	4.077.166	1.848.200	18	736.607	2.584.807
Basilicata	573.694	260.058	5	204.613	464.671
Calabria	1.970.521	893.247	30	1.227.679	2.120.926
Sicilia	5.074.261	2.300.188	87	3.560.268	5.860.456 (***)
Sardegna	1.658.138	751.642	20	818.452	1.570.095
TOTALE	60.665.551	27.500.000	672	27.500.000	55.000.000

(*) Provincia autonoma di Trento e di Bolzano: importi non trasferibili ex articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

(**) Friuli Venezia Giulia - somme accantonate per funzione non trasferita

(***) Regione Sicilia: l'importo trasferibile è pari a **4.339.299,00** euro, in corrispondenza con il periodo di svolgimento della funzione (5 aprile-31 dicembre 2016).

FRONTE DATI

Popolazione residente al 31.12.2015: ISTAT

N° Internati al 31.12.2014: Dati forniti dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Min. Giustizia - nota n. 318559 del 24.09.2015

quote complessive

55.000.000 euro

quote in proporzione alla popolazione residente

27.500.000 euro

quote in proporzione al numero degli internati

27.500.000 euro

	data inizio	data fine	giorni	%	Totale importo
Min. Giustizia	01/01/2016	05/04/2016	95	25,98%	1.521.157
Regione Sicilia	05/04/2016	01/01/2017	271	74,04%	4.339.299
			366		5.860.456

